

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4066

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SATANASSI, AMICI, BELLINI, ANTONI, BELLOCCHIO,  
BERNARDINI, BINELLI, COCCO, CURCIO, DE SIMONE,  
DULBECCO, ESPOSTO, GATTI, IANNI, POLITANO, RIN-  
DONE, VAGLI**

*Presentata il 20 aprile 1983*

Proroga del termine di cui all'articolo 26 della legge 26 maggio 1965, n. 590, concernente disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 30 giugno 1983 scade la norma di cui al terzo comma dell'articolo 26 della legge 26 maggio 1965, n. 590, riguardante disposizioni ed agevolazioni tributarie per la formazione e arrotondamento della proprietà coltivatrice.

Tali agevolazioni furono introdotte nella legislazione italiana col decreto-legge 24 febbraio 1948, n. 114, consolidate ed estese con la legge n. 590 del 1965.

Sono interessati coltivatori singoli o associati che acquistano terreni agricoli per ampliare anche l'unità aziendale oltre alla Cassa per la formazione della proprietà coltivatrice per gli atti di compravendita di propria competenza.

L'intendimento del legislatore di sostenere, con agevolazioni tributarie, la formazione di unità diretto-coltivatrici, la diffusione di forme associate e cooperative di proprietà e di conduzione dei diretti produttori, il consolidamento e lo allargamento della maglia poderale e aziendale attraverso operazioni fondiarie è più che mai attuale.

È noto che l'azienda contadina, di dimensioni fondiarie contenute, come confermano i dati dell'ultimo censimento, rappresenta la tipologia fondiaria, economica, produttiva e sociale dell'agricoltura italiana.

A differenza dell'agricoltura comunitaria nord-europea l'azienda agricola italia-

na che occupa il 50 per cento di tempo di lavoro, non è il *part-time*. È con essa che va definita una originale politica strutturale che dovrà essere soprattutto esterna alla azienda: agricoltura di gruppo, forme associate, cooperazione, ambiente, territorio, progetti integrati sul versante delle infrastrutture e su quello agro-industriale.

Questa tipologia aziendale riceve nuovi impulsi dalla legge di riforma dei patti agrari recentemente approvata dal Parlamento e dalle incentivanti politiche di sostegno attuate dalle regioni.

Ogni intervento che abbia l'obiettivo di richiamare o trattenere forze giovani nella attività agricola, di stimolare una mobilità fondiaria in funzione della formazione di nuove aziende diretto-coltivatrici, di forme associate e cooperative, di consolidamento e allargamento della unità aziendale è decisivo per influire sugli orientamenti di chi già opera nell'agricoltura come di coloro che sul comparto primario intendono dedicare le loro energie.

Le agevolazioni tributarie di cui alla richiamata legge rappresentano di fatto l'unico incentivo sul versante fondiario poiché bloccato per responsabilità del governo e della sua maggioranza è il credito all'agricoltura.

A questo proposito è bene sottolineare che (e l'esperienza lo conferma clamorosamente) se si vuole una efficace politica

del credito questa deve essere stralciata dal sistema bancario, non condizionata dalle leggi che ne regolano il circuito, quindi svincolata dalle logiche monetarie. In tutti i paesi comunitari è così, proprio per garantire i flussi e stabilizzare i tassi evitando che richiami speculativi sottraggano risorse finanziarie all'agricoltura.

L'aliquota della tassa di registro attualmente pari al 17 per cento del prezzo di acquisto, se corrisposta anche dai coltivatori, non solo ridurrebbe, come è ben comprensibile, a livelli insignificanti le dinamiche fondiarie, ma vanificherebbe tutta l'azione intrapresa in questi anni dalle assemblee elettive allo scopo di rendere più solida e più diffusa l'azienda coltivatrice.

Va sottolineato infine che anche la Cassa per la proprietà coltivatrice, se privata delle agevolazioni previste dalla legge n. 590 non potrebbe in concreto operare considerando che il gravame fiscale al 17 per cento inciderebbe sia sul prezzo di acquisto che su quello di rivendita con un onere sommato del 34 per cento per tassa di registro, tale da vanificare le agevolazioni creditizie adottate per la rateizzazione del prezzo di rivendita dei terreni.

Per queste ragioni con la presente proposta di legge si proroga al 30 giugno 1990 il termine di scadenza di cui al terzo comma dell'articolo 26 della legge 26 maggio 1965, n. 590.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 26 della legge 26 maggio 1965, n. 590, recante disposizioni e agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà coltivatrice è prorogato al 30 giugno 1990.